LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Dlgs 422/97;
- la L.R. 30/98 e sue successive modificazioni;
- la L.R. 24/94;
- la L.R. 45/92;

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna attua politiche di condivisione e partecipazione alla programmazione, organizzazione ed erogazione dei servizi pubblici;
- la Regione Emilia-Romagna, tramite la propria Agenzia Trasporti Pubblici, affida con Contratto di Servizio alle imprese ferroviarie, dall'anno 2001, ai sensi del Dlgs 422/97, i servizi ferroviari;
- in applicazione della disciplina sanzionatoria prevista in detti Contratti di Servizio, la Regione Emilia-Romagna ha trattenuto per l'anno 2003 somme rilevanti per inadempienze contrattuali riscontrate;
- l'art.16 della L.R. 30/98 come modificato dalla LR n. 8/2003 prevede che, fino al 50% delle somme trattenute possano essere destinate dall'Ente competente alla realizzazione di interventi a favore degli utenti;
- per quanto concerne il miglior utilizzo pubblico di tali risorse appare indispensabile il confronto consultivo degli utenti del servizio di trasporto con modalità ampiamente rappresentative della comunità dei viaggiatori regionali;
- l'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna ha competenza nella procedura di affidamento della gestione della rete e del servizio di trasporto pubblico regionale e locale in particolare ferroviario, inoltre effettua il monitoraggio dell'attuazione dei conseguenti contratti, così anche valuta la qualità ed efficacia dei servizi erogati;

1

- per quanto attiene alla mobilità ed al trasporto locale sono state costituite da Province e Comuni, ai sensi dell'art.19 L.R.30/98, Agenzie con compiti di attuazione delle previsioni degli strumenti di programmazione di Settore, altresì delle decisioni degli Enti Locali stessi;
- gli Enti Locali o le loro Agenzie sono tenuti ad istituire il Comitato degli utenti di cui all'art.17 comma 1bis L.R.30/98, con funzioni consultive, di verifica e proposta per la qualità del servizio di trasporto pubblico;
- si ritiene opportuno portare a conclusione il processo costitutivo di un Comitato Regionale di utenti ferroviari nello spirito di quanto previsto dalla L.R.30/98;
- già con determinazione n.18518 del 17/12/2004 era stato conferito alla Società OGMED s.a.s un incarico di consulenza tecnico-sociologica, in merito alla costituzione del Comitato regionale degli utenti del servizio ferroviario regionale, sulla base della deliberazione di Giunta n. 1956 del 6 ottobre 2004, riguardante "Programmazione complessiva del fabbisogno di prestazioni professionali anno 2004 art. 12 L.R. 43/2001;

Dato atto:

- che motivazioni d'urgenza collegate al manifestarsi di frequenti disservizi e ritardi sul trasporto ferroviario impegnano la Regione Emilia-Romagna alla consultazione ed al confronto con la più possibile ampia rappresentanza di utenti del servizio stesso;
- del rapporto presentato da OGMED e conservato agli atti dell'Agenzia Trasporti Pubblici con prot. n.ATA/228/3.5.F del 17 gennaio 2005 in esecuzione di detto incarico da cui si evince in particolare:
 - · che sono stati approfonditi i contatti con le Associazioni dei Consumatori e le Organizzazioni autocostituite dei pendolari, nello specifico interpellate tutte le Associazioni dei consumatori riconosciute nel "Registro regionale delle Associazioni dei consumatori e utenti" in base alla deliberazione di Giunta n. 1823 dell'11/05/1993 ed altresì interpellate tutte le rappresentanze auto-organizzate manifestatesi alla Regione Emilia-Romagna negli scorsi tre anni

attraverso i canali di comunicazione e informazione della Regione;

- · che da tutti i soggetti interpellati è stata manifestata la volontà di costituzione del Comitato Consultivo regionale degli utenti ferroviari dell'Emilia-Romagna, correlativo e funzionale per il settore del trasporto ferroviario, alle attività del previsto Comitato degli utenti di cui all'art 17 comma 1 bis dalla L.R. 30/98;
- che con delibera di Giunta n 1532 del 28/07/2003 e Convenzione Rep. 3011 del 10/10/2003 prorogata con addendum sino alla data del 10/06/2005 è tuttora in atto la "Gestione di strumenti per i rapporti con gli utenti del trasporto ferroviario in Emilia-Romagna";

Ritenuto di indicare linee direttive per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti ferroviari dell'Emilia-Romagna in allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed inoltre di fissare provvisoriamente la sua durata in 9 mesi, a far data dalla formale costituzione con determinazione del Direttore dell'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna;

Considerata adeguata alle finalità sopra espresse, la sequente Direttiva:

DIRETTIVA PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE DEGLI UTENTI FERROVIARI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art 1

La presente direttiva fissa i criteri di composizione, le modalità di costituzione, il funzionamento e le attribuzioni del Comitato Consultivo degli utenti ferroviari dell'Emilia-Romagna, di seguito denominato Comitato;

Art 2

Per quanto non espressamente trattato dalla presente direttiva o dal regolamento interno del Comitato, si rinvia alle previsioni della L.R.n.24/94

Art 3

Il Comitato è composto in modo da garantire la piena rappresentatività degli utenti tramite componenti designati

dalle Associazioni di consumatori e dalle Organizzazioni autocostituite interessate agli aspetti gestionali dei servizi di trasporto ferroviario e che annoverino tra i propri fini statutari norme di difesa dei cittadini, utenti e consumatori.

Il processo istitutivo del Comitato è graduale ed inizia con una primaria costituzione di durata comunque non superiore a nove mesi.

Il Comitato è unico, correlativo e funzionale per il settore del trasporto ferroviario alle attività del previsto Comitato degli utenti di cui all'art.17 comma 1 bis della L.R.30/98 e periodo consoliderà la breve propria struttura le regole di funzionamento interno puntualizzando modalità per l'allargamento predisponendo le della di garantire la massima partecipazione fine al rappresentatività, da estendere anche agli utenti ferroviari non aderenti ad alcuna associazione o comitato;

Art. 4

Il Primo Comitato è composto di rappresentanti di ognuna delle seguenti Organizzazioni Autocostituite: Comitato per la ferrovia Porrettana, Associazione utenti linea Bolognadi Verona, Associazione Pendolari Piacenza, Viaggiatori Forlì-Cesena, Utenti Bologna-Portomaggiore, Utenti Bologna-Modena, UTP-Utenti Trasporti Pubblici, Legambiente Emilia-Romagna e di rappresentanti di ognuna della sequenti dei Consumatori: Cittadinanzattiva, Associazioni Federconsumatori;

Art 5

Il Comitato opera nella più ampia autonomia funzionale e gestionale nei confronti dell'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna e di altri soggetti pubblici e privati;

Art 6

L'Agenzia Trasporti pubblici provvede ad assicurare la funzionalità del comitato definendo di concerto col Comitato stesso quanto necessario per lo svolgimento delle sue attribuzioni; favorisce inoltre l'organizzazione, l'informazione, l'accesso alla documentazione e l'accredito presso gli utenti;

Art 7

I componenti del Comitato sono chiamati a rappresentare esclusivamente gli interessi degli utenti assumendone la tutela con riferimento all'intero ambito di competenza dell'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna;

Art 8

Con atto del Direttore dell'Agenzia Trasporti pubblici della Regione Emilia-Romagna sulla base delle designazioni delle Associazioni e Organizzazioni di cui al precedente art.4, viene costituito il Comitato ed altresì fissata la data di prima convocazione. Decorso il periodo transitorio e sperimentale, il Direttore dell'Agenzia Trasporti Pubblici procede alla costituzione definitiva, tenuto conto delle indicazioni nominative di Associazioni e Organizzazioni, il più ampiamente rappresentative dell'utenza del trasporto pubblico ferroviario;

Art 9

Ai componenti del Comitato si applicano in ogni caso le ipotesi di incompatibilità previste dall'art.4 della L.R. n.24/94;

Art 10

Il Comitato si dota di un regolamento di funzionamento e si riunisce secondo il calendario da esso approvato;

Art 11

Le sedute sono convocate mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, che deve pervenire all'indirizzo indicato dal componente sette giorni prima della seduta; in via d'urgenza, si provvede tramite telegramma da spedire due giorni prima della data d'adunanza. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Comitato può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati;

Art 12

Su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti, il Comitato può essere convocato in via straordinaria;

Art 13

- Il Comitato può inoltre:
- a) esprimere pareri consultivi su tematiche sottoposte dalla Regione Emilia-Romagna,
- b) assumere iniziative di proposta alla Regione circa aspetti del servizio ferroviario,
- c) acquisire informazioni in ordine all'adeguata risposta nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente alle segnalazioni e reclami raccolti,
- d) effettuare studi, analisi, ricerche anche in accordo con l'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 1901 del 30 settembre 2004 di definizione delle attività dell'Agenzia Trasporti Pubblici;
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e professional";
- n. 642 del 5 aprile 2004, concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.04.2004)";
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore dell'Agenzia Trasporti Pubblici Ing. Bruno Ginocchini ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della LR n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità e Trasporti;

A voti unanimi e palesi

delibera

- a) di prendere atto delle indicazioni formulate nel rapporto della Società OGMED s.a.s. conservato agli atti dell'Agenzia Trasporti Pubblici con prot. n. ATA/228/3.5.F del 17 gennaio 2005;
- b) di approvare la " Direttiva per la costituzione del Comitato consultivo regionale degli utenti ferroviari

- dell'Emilia -Romagna" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- c) che la durata del primo Comitato è fissata in nove mesi decorrenti dall'esecutività dell'atto dirigenziale di costituzione e nomina dei componenti;
- d) che il Direttore dell'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna proceda alla costituzione del Comitato emanando i conseguenti atti amministrativi.

DIRETTIVA PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE DEGLI UTENTI FERROVIARI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art 1

La presente direttiva fissa i criteri di composizione, le modalità di costituzione, il funzionamento e le attribuzioni del Comitato Consultivo degli utenti ferroviari dell'Emilia-Romagna, di seguito denominato Comitato;

Art 2

Per quanto non espressamente trattato dalla presente direttiva o dal regolamento interno del Comitato, si rinvia alle previsioni della L.R.n.24/94

Art 3

Il Comitato è composto in modo da garantire la piena rappresentatività degli utenti tramite componenti designati dalle Associazioni di consumatori e dalle Organizzazioni autocostituite interessate agli aspetti gestionali dei servizi di trasporto ferroviario e che annoverino tra i propri fini statutari norme di difesa dei cittadini, utenti e consumatori.

Il processo istitutivo del Comitato è graduale ed inizia con una primaria costituzione di durata comunque non superiore a nove mesi.

Il Comitato è unico, correlativo e funzionale per il settore del trasporto ferroviario alle attività del previsto Comitato degli utenti di cui all'art.17 comma 1 bis della L.R.30/98 e consoliderà breve periodo la propria struttura puntualizzando le regole di funzionamento interno modalità l'allargamento predisponendo le per della fine di partecipazione al garantire la massima rappresentatività, da estendere anche agli utenti ferroviari non aderenti ad alcuna associazione o comitato;

Art 4

Il Primo Comitato è composto di rappresentanti di ognuna delle seguenti Organizzazioni Autocostituite: Comitato per la ferrovia Porrettana, Associazione utenti linea Bologna-Verona, Associazione Pendolari di Piacenza, Viaggiatori Forlì-Cesena, Utenti Bologna-Portomaggiore, Utenti Bologna-Modena, UTP-Utenti Trasporti Pubblici, Legambiente Emilia-

Romagna e di rappresentanti di ognuna della seguenti Associazioni dei Consumatori: Cittadinanzattiva, Federconsumatori;

Art 5

Il Comitato opera nella più ampia autonomia funzionale e gestionale nei confronti dell'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna e di altri soggetti pubblici e privati;

Art 6

L'Agenzia Trasporti pubblici provvede ad assicurare la funzionalità del comitato definendo di concerto col Comitato stesso quanto necessario per lo svolgimento delle sue attribuzioni; favorisce inoltre l'organizzazione, l'informazione, l'accesso alla documentazione e l'accredito presso gli utenti;

Art 7

I componenti del Comitato sono chiamati a rappresentare esclusivamente gli interessi degli utenti assumendone la tutela con riferimento all'intero ambito di competenza dell'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna;

Art. 8

Con atto del Direttore dell'Agenzia Trasporti pubblici della Regione Emilia-Romagna sulla base delle designazioni delle Associazioni e Organizzazioni di cui al precedente art.4, viene costituito il Comitato ed altresì fissata la data di prima convocazione. Decorso il periodo transitorio e sperimentale, il Direttore dell'Agenzia Trasporti Pubblici procede alla costituzione definitiva, tenuto conto delle indicazioni nominative di Associazioni e Organizzazioni, il più ampiamente rappresentative dell'utenza del trasporto pubblico ferroviario;

Art 9

Ai componenti del Comitato si applicano in ogni caso le ipotesi di incompatibilità previste dall'art.4 della L.R. n.24/94;

Art 10

Il Comitato si dota di un regolamento di funzionamento e si riunisce secondo il calendario da esso approvato;

Art 11

Le sedute sono convocate mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, che deve pervenire all'indirizzo indicato dal componente sette giorni prima della seduta; in via d'urgenza, si provvede tramite telegramma da spedire due giorni prima della data d'adunanza. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Comitato può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati;

Art 12

Su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti, il Comitato può essere convocato in via straordinaria;

Art 13

- Il Comitato può inoltre:
- e) esprimere pareri consultivi su tematiche sottoposte dalla Regione Emilia-Romagna,
- f) assumere iniziative di proposta alla Regione circa aspetti del servizio ferroviario,
- g) acquisire informazioni in ordine all'adeguata risposta nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente alle segnalazioni e reclami raccolti,
- h) effettuare studi, analisi, ricerche anche in accordo con l'Agenzia Trasporti Pubblici della Regione Emilia-Romagna;

_ _ _ _ _ _ _ _